



# PO FEAMP ITALIA 2014/2020

## PREINFORMAZIONE AL BANDO DI MISURA

Priorità n. 2

*Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

Misura 2.48

*Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura*  
(Art. 48 par. 1, lett. a), c), f), h) del Reg. (UE) n. 508/2014)

## INDICE

<b>1</b>	<b><i>Oggetto del bando e dotazione finanziaria</i></b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b><i>Descrizione tecnica della Misura</i></b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b><i>Descrizione degli Obiettivi della Misura</i></b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b><i>Criteri di ammissibilità</i></b>	<b>4</b>
	<b><i>4.1 Altre condizioni di ammissibilità</i></b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b><i>Interventi ammissibili</i></b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b><i>Categorie di spese ammissibili</i></b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b><i>Spese non ammissibili</i></b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b><i>Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio</i></b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b><i>Documentazione obbligatoria richiesta per la misura</i></b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b><i>Localizzazione</i></b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b><i>Criteri di selezione</i></b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b><i>Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile</i></b>	<b>17</b>
	<b><i>12.1 Intensità dell'aiuto pubblico</i></b>	<b>17</b>
	<b><i>12.2 Spesa massima ammissibile</i></b>	<b>17</b>
<b>13</b>	<b><i>Periodo di validità del bando</i></b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b><i>Modalità di presentazione delle domande di sostegno</i></b>	<b>18</b>

## 1 Oggetto del bando e dotazione finanziaria

La presente preinformazione si riferisce alla Misura 2.48 “Investimenti produttivi a favore dell’acquacoltura” del Programma Operativo FEAMP Campania 2014/2020, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione, l’ammissione delle domande di sostegno e l’erogazione del relativo cofinanziamento.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura, salvo ulteriori disponibilità, sempre a valere sulle risorse FEAMP 2014-2020, è fissata in € 6.299.708,00 ed è così ripartita:

- € 3.299.847,00 per le operazioni relative alla Misura 2.48, par. 1, lettera a);
- € 1.999.907,00 per le operazioni relative alla Misura 2.48, par. 1, lettera c);
- € 499.977,00 per le operazioni relative alla Misura 2.48, par. 1, lettera f);
- € 499.977,00 per le operazioni relative alla Misura 2.48, par. 1, lettera h).

## 2 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par. 1 lettere a), c), f) ed h).
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura.
Beneficiari	Imprese acquicole, ossia imprese che operano nel settore della pesca, dell’agricoltura e dell’acquacoltura e che hanno una dimensione aziendale di micro, piccole o medie imprese (PMI) come definite nell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.1, S3.2, S3.12 e S3.13

## 3 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per i paragrafi dell’articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche attraverso l'utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone.

In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari.

#### 4 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore <ul style="list-style-type: none"><li>- viene presentato un piano aziendale;</li><li>- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;</li><li>- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi</li></ul>
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, lettera h) (la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari), la nuova attività è complementare e correlata all'attività principale dell'impresa acquicola
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi

#### 4.1 Altre condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare del sostegno i progetti presentati da imprese che, all'atto della presentazione della domanda:

- a) sono provvisti di un livello di progettazione esecutivo completa di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato dovuto per legge, necessario per la realizzazione dell'intervento.

- b) non sono state oggetto di revoca totale dei contributi concessi a valere sulla misura 2.1 del FEP Campania 2007/2013;
- c) non hanno cause interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia” e ss.mm.ii.;
- d) (ferme le condizioni di cui ai citati criteri di ammissibilità attinenti il soggetto richiedente) non hanno subito condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo IV capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- e) (ferme le condizioni di cui ai citati criteri di ammissibilità attinenti il soggetto richiedente) non hanno subito condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. Resta salva in ogni caso l’eventuale intervenuta applicazione dell’art. 178 del codice penale (riabilitazione) e dell’art. 445, co. 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato);
- f) in caso di società e associazioni, non hanno subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), del D.lgs. n. 231/2001;
- g) detengono, in base ad un legittimo titolo, l’impianto oggetto dell’intervento, con l’esclusione del comodato. Il requisito deve risultare dalla concessione dell’specchio d’acqua rilasciato dal Comune competente dal quale sia verificabile la disponibilità giuridica del bene per un periodo almeno pari alla durata necessaria per la realizzazione dell’intervento e per il mantenimento dell’impegno di stabilità delle operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013. Fra i titoli di possesso ammissibili per l’accesso al sostegno rientrano i titoli ai sensi della L. n. 109/1996 (beni sequestrati o confiscati alle mafie);
- h) dimostrano la sostenibilità economico – finanziaria del progetto, valutato sulla base dell’indice di indebitamento, dato dal rapporto tra totale dell’investimento e il capitale proprio<sup>1</sup>. La condizione è rispettata quando il valore è minore o uguale a 4. L’indice di indebitamento deve essere dimostrato con relazione resa dal beneficiario. I dati cui fare riferimento per il rispetto del citato indice sono desumibili dal bilancio dell’esercizio antecedente la domanda di sostegno.  
Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del patrimonio netto, si considera il valore del capitale sociale effettivamente versato risultante dall’atto costitutivo e/o in Camera di commercio, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l’approvazione del bilancio relativo al primo esercizio.  
Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio l’indice si desume da un bilancio redatto ai sensi dell’art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell’art.

<sup>1</sup> Per capitale proprio si intende il totale del Patrimonio Netto comprensivo di riserve e utile di esercizio.

2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali.

E' data facoltà all'impresa, a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza dalla citata inclusione, di migliorare i propri indici di bilancio, attraverso un aumento del mezzi propri da approvare a cura dell'organo deputato per legge. La prova del miglioramento degli indici, deve essere desunta da documentazione comprovante l'effettivo incremento, (conferimenti, versamenti, ecc.), e dal bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali;

- i) presentano intese preliminari triennali di fornitura della materia prima che si allevare con indicazione della quantità annua e la tipologia della materia prima conferita. Le intese, se in lingua straniera, dovranno essere accompagnate da traduzione.

## 5 Interventi ammissibili

---

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (costruzione ex novo e/o ampliamento – art. 48, par. 1 lettera a));
- l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura (art. 48, par. 1 lettera c);
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura (art. 48, par. 1, lettera f);
- la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari (a titolo indicativo sono finanziabili, se effettivamente di supporto e connesse all'attività acquicola principale dell'impresa, le seguenti attività: pescaturismo, servizi ambientali, attività pedagogiche, ospitalità turistica, attività didattiche, interventi utili alla promozione ecc. – art. 48, par. 1, lettera h)).

Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V<sup>a</sup> categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura e gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura.

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva.

## 6 Categorie di spese ammissibili

---

Ai sensi della Misura 2.48, gli interventi ammissibili si riferiscono alle seguenti tipologie:

- impianti di allevamento in mare, comprensivi di attrezzature;
- impianti di allevamento in terra ferma esistenti o avannotterie;
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;

- Investimenti di diversificazione del reddito delle imprese acquicole (ad es. pescaturismo, servizi ambientali, attività pedagogiche, ospitalità turistica, attività didattiche, interventi utili alla promozione ecc.).

Relativamente alla Misura 2.48, par. 1, lettere a) e c), la spesa ammissibile a cofinanziamento può riguardare le seguenti categorie:

- a) Lavori per costruzione *ex novo*/ampliamento di impianti di acquacoltura in mare o in terra ferma e di strutture per la commercializzazione diretta in azienda;
- b) Lavori per adeguamento/miglioramento di impianti di acquacoltura in mare o in terra ferma e di strutture per la commercializzazione diretta in azienda;

- c) Acquisto di terreni e di fabbricati.

È considerata spesa ammissibile l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati/fabbricati<sup>2</sup> nei limiti del 10% del totale della spesa ammissibile dell'operazione. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;

- d) Acquisto di imbarcazione di servizio con licenza di pesca di V° categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura
- e) Forniture di beni (attrezzature, macchinari, dispositivi di sicurezza e impianti specialistici).

Relativamente alla Misura 2.48, par 1, lettera f), la spesa ammissibile a cofinanziamento può riguardare le seguenti categorie:

- a) costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini e di acqua dolce di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
- b) investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- c) consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- d) spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.
- e) utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- f) acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> Con riferimento ai fabbricati, tale limite potrebbe subire modifiche con futuro provvedimento dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020. In tal caso, si potrà procedere al maggiore riconoscimento di tali spese, dietro presentazione di una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale, e comunque nei limiti della residua disponibilità finanziaria del presente Misura.

<sup>3</sup> Si tratta di imbarcazione di servizio con licenza di pesca di V° categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura.

- g) spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- h) lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- i) opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- j) adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- k) acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- l) allestimenti e arredi destinati esclusivamente alle attività complementari;
- m) attrezzature e strutture destinate alle attività complementari;
- n) strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche;
- o) opere edili finalizzate alle attività complementari;
- p) servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- q) acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;<sup>4</sup>
- r) l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro) oppure l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
- s) Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" (Spese Generali, par. 7.1.1.13).

Le spese generali saranno calcolate in base alla tipologia di spesa nel limite del 12% dell'importo totale delle spese riferite ai lavori e nel limite del 4% dell'importo totale delle spese riferite alle forniture e servizi.

Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese ammissibili nell'ambito delle spese generali:

1. tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
2. garanzia fidejussoria;
3. consulenze legali;
4. parcelle notarili;
5. informazione e pubblicità obbligatoria sull'intervento finanziato dal PO FEAMP 2014/2020;

<sup>4</sup> Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.



6. progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudo di opere, di impianti e di linee di lavorazione;
7. consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, contabilità se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione. L'affidamento degli incarichi, di cui ai precedenti punti 3, 6 e 7, deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. In ogni caso l'affidamento dell'incarico dovrà essere fondato sulla valutazione comparata di titoli, competenza professionale e curriculum relativi a più candidati (almeno tre, se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e dovrà essere adeguatamente motivata. Nel caso di progetti in cui coesistono differenti discipline, la progettazione, la direzione dei lavori e l'eventuale collaudo, dovranno essere affidati a professionisti, o loro associazioni multidisciplinari, che possiedono tutte le necessarie competenze.

In ogni caso gli incarichi dovranno essere conferiti nel rispetto del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modifiche in L. n. 27 del 24 marzo 2012, e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 5 del D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, e dall'art. 1 co. 150 della L. 124/2017.

I professionisti incaricati sono tenuti alla sottoscrizione delle relazioni tecniche specialistiche e ad ogni ulteriore asseverazione ove esplicitamente previsto nel bando e nei suoi allegati.

In sede di liquidazione del saldo o del finanziamento in soluzione unica, il costo relativo al pagamento delle parcelle professionali potrà essere riconosciuto solo a seguito dell'esibizione di copia del modello F24 di versamento delle relative ritenute d'acconto.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

## **7 Spese non ammissibili**

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;

- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento delle finalità della Misura;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n.50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di realizzazione di alloggi, a qualunque titolo e per qualunque destinazione (ad es. per guardiania);
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;



- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

## **8 Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

---

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- a non richiedere e a non percepire per il progetto e per i singoli costi specifici altri finanziamenti a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- acquistare specie acquicole certificate.
- a consentire l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento presso i quali potranno effettuarsi tutti i controlli previsti dalla presente Misura e dal Manuale delle Procedure e dei Controlli (in seguito Manuale delle Procedure)<sup>5</sup>, nonché alla documentazione che l'amministrazione intenderà acquisire, e ad assicurare il proprio supporto;
- a riprodurre o integrare la domanda di sostegno, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- ad adempiere agli obblighi di monitoraggio finanziario trasmettendo periodicamente apposita scheda di cui all'Allegato 53 del Manuale delle Procedure, debitamente compilata e sottoscritta, con la relativa documentazione (estratto del conto corrente, fatture, modelli F24 relativi alle Ritenute d'Acconto, eventuale altra documentazione richiesta); detta trasmissione potrà avvenire con raccomandata A/R, fax ovvero con posta elettronica certificata;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- a non sostituire il beneficiario senza l'autorizzazione dell'Ente concedente;
- a non mutare destinazione, né ad alienare in tutto od in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Detti periodi decorrono dalla data del pagamento finale<sup>6</sup>. In caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o

---

<sup>5</sup> Il Manuale delle Procedure e dei Controlli del RADG sarà pubblicato sul portale dell'Ente, alle pagine dedicate al PO FEAMP Campania 2014/2020, a seguito di rilascio del Nulla Osta all'adozione da parte dell'AdG nazionale.

<sup>6</sup> Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del decreto di liquidazione finale del sostegno.

- dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. In caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori;
- a presentare, per ciascun preventivo di spesa prodotto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di assenza di vincoli di coniugio, di parentela fino al III grado o di affinità fino al II grado, o assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del codice civile con la ditta fornitrice
  - ad aprire un apposito conto corrente bancario/postale: "Conto corrente dedicato", destinato esclusivamente alla movimentazione delle risorse afferenti alla realizzazione dell'operazione cofinanziata e darne formale comunicazione alla UOD competente territorialmente entro quindici giorni dalla data di notifica del decreto di concessione mediante comunicazione sottoscritta dal beneficiario. Le entrate del conto saranno costituite dal contributo concesso ed accreditato dalla Regione Campania e dalle risorse depositate dal beneficiario. Le uscite riguarderanno il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento; i costi per l'apertura del conto corrente bancario "dedicato" per la movimentazione delle risorse dovranno essere dichiarati ed attestati dall'Istituto bancario/postale presso il quale è stato acceso lo specifico conto;
  - a presentare, a seguito dell'avvenuta concessione del cofinanziamento, qualora intenda percepire il finanziamento per anticipazione e acconti, la polizza di garanzia conforme allo schema di cui all'Allegato 34 del Manuale delle Procedure;
  - a restituire senza indugio, anche mediante compensazione, laddove possibile, con importi dovuti da parte dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
  - ad effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento con bonifico bancario/postale riportante nella causale l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'operazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le movimentazioni eseguite;
  - a riportare sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute, la dicitura "FEAMP Campania 2014-2020 – Misura 2.48, lett. \_\_\_\_, C.U.P. \_\_\_\_\_ (eventuale) CIG \_\_\_\_\_ - estremi Decreto di Concessione"; unitamente alla specifica del bene acquistato, al numero di matricola di fabbricazione o numerazione progressiva attribuita in assenza di matricola;
  - a presentare le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero data e importo) della fattura di riferimento e del bonifico con il quale è stata pagata redatte secondo il modello di cui all'Allegato 36 del Manuale delle Procedure;

- a tenere un apposito registro nel quale annoterà i pagamenti effettuati e gli interventi eseguiti, con la specificazione in percentuale sullo stato di attuazione dell'intervento;
- a custodire, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale o del contributo in soluzione unica, i documenti giustificativi di spesa opportunamente organizzati, che dovranno essere esibiti in caso di controllo e verifica svolti dagli Uffici preposti;
- ad esibire, per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- ad esibire la documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA;
- ad affiggere, durante l'attuazione di un'operazione almeno un poster con le informazioni del progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso di un edificio;
- ad affiggere, per ogni operazione il cui sostegno pubblico complessivo superi € 500.000,00 e che riguardi l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione, entro tre mesi dal completamento di un'operazione, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico, così come previsto dall'Allegato XII del Reg. (CE) n. 1303/2013. La targa e il cartellone devono indicare il nome e l'obiettivo principale dell'operazione e devono essere preparati conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 115, par. 4 del medesimo Regolamento. I cartelli e le targhette devono riportare i loghi dell'Unione Europea e della Regione Campania, con la seguente dicitura "FEAMP Campania 2014-2020 – Misura 2.48, lett. \_\_\_\_": Bene ammesso a cofinanziamento con provvedimento di concessione del \_\_\_\_n° \_\_\_\_";
- ad utilizzare l'immobile o la struttura esclusivamente per le finalità dell'operazione;
- a convertire le intese preliminari triennali di fornitura delle materie prime in contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata e sottoposti, tutti inderogabilmente, ad imposta di registro in misura fissa, in modo da conferire certezza all'Amministrazione circa la stabilità dell'operazione;
- ad assicurare la gestione e la manutenzione delle opere realizzate per almeno cinque (5) anni, a far data dal decreto di pagamento del saldo finale o del contributo in soluzione unica;
- a mantenere le caratteristiche tecniche delle opere realizzate e la destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per almeno cinque (5) anni a far data dal decreto di pagamento del saldo finale o del contributo in soluzione unica;
- a dimostrare la sostenibilità economico finanziaria dell'investimento;
- a produrre, apposita dichiarazione che attesti l'intenzione, per la realizzazione dell'investimento, di migliorare i propri indici di bilancio attraverso l'aumento di mezzi propri approvato dall'organo competente per legge. Tale incremento dovrà essere dimostrato a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità al finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria regionale definitiva, pena la decadenza dallo stesso elenco di ammissione. La prova del miglioramento degli indici, deve essere desunta da documentazione comprovante l'effettivo incremento, (conferimenti, versamenti, ecc.), e dal bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del

- cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali;
- a dimostrare, all'atto della richiesta del collaudo, l'avvenuta iscrizione dell'imbarcazione finanziata alla relativa categoria dei Registri Navali dei compartimenti marittimi della Campania;
  - a presentare in sede di accertamento tecnico finale, la perizia asseverata del tecnico incaricato attestante l'avvenuta misurazione delle aree e dello stato dei luoghi con strumenti di precisione, il rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente, l'avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e la verifica dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori;
  - ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del finanziamento in soluzione unica
    1. a non cessare quanto finanziato o rilocalizzarlo al di fuori del territorio della Regione Campania;
    2. non concedere ad altri quanto finanziato;
    3. non effettuare una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originali;

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo. Qualora l'impresa beneficiaria contravvenga agli obblighi assunti attraverso la candidatura al cofinanziamento della presente Misura potrà incorrere nella sanzione di revoca del beneficio concesso.

## 9 Documentazione obbligatoria richiesta per la misura

---

La domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, si compone della seguente documentazione minima:

1. Allegato 1 (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; l'Allegato 1 deve essere siglato in ogni pagina, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa candidata;
2. Allegato 2 (informazioni tecniche e descrizione del progetto, perizia asseverata del tecnico progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata; l'Allegato 2 deve essere siglato in ogni pagina, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa candidata e dal tecnico ove esplicitamente previsto;
3. Copia della carta d'identità o documento equipollente del legale rappresentante e del progettista dell'impresa candidata, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
4. Supporto magnetico (CD) contenente copia di tutta la documentazione di cui si compone l'istanza registrata in file non modificabili aventi estensione *.pdf* (salvo inoltre dell'istanza a mezzo pec).

Gli schemi tipo degli allegati 1, 2 e 3 saranno resi disponibili all'adozione del bando, in formato editabile sul sito WEB della Regione Campania all'indirizzo:  
<http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dalla presente Misura costituiscono corredo obbligatorio all'istanza di finanziamento; esse sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Ai sensi dell'art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare ed al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio posti ad una distanza superiori ad 1 km dalla costa, deve essere rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## 10 Localizzazione

La Misura trova applicazione su tutto il territorio regionale. Gli interventi previsti dalla presente Misura devono essere realizzati nel territorio regionale e, pertanto, fa fede la sede operativa dell'operazione e non la sede legale dell'impresa.

## 11 Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)	Punteggi o $P = C * Ps$
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic max	0	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0.5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età o età media >40 anni C=1 Età o età media $\geq$ 40anni	1	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				

R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0.2	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	1	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0.5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazioni di coadiuvanti <sup>7</sup> (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0.5	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi	C=0 NO C=1 SI	0.3	
O2	L'operazione prevede la realizzazione di un impianto con avannotteria locale	C=0 NO C=1 SI	1	
O3	L'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate	C= (Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento)	0.8	
O4	L'operazione comprende azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici	C= (Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento)	0.8	
O5	L'operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari	C= (Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento)	0.4	
O6	L'operazione prevede l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura	C= (Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento)	0.8	
O7	L'operazione prevede il recupero di zone umide per attività produttive	C= (Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento)	0.2	
O8	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	0	
O9	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	C=0 NO C=1 SI	1	
O10	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	1	

<sup>7</sup> Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis



Per ottenere il punteggio (P) relativo ad ogni criterio di selezione si moltiplica il coefficiente (C) per il peso (Ps). La somma dei singoli punteggi dei criteri di selezione fornisce il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di sostegno.

Il valore del punteggio (P) è approssimato alla seconda cifra decimale. Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno, il progetto deve ottenere un punteggio pari almeno a 1, derivante dalla valorizzazione di almeno 2 criteri di selezione.

Nel caso in cui due o più domande di sostegno ottenessero lo stesso punteggio dato dalla somma totale dei criteri (ex-aequo) si applicherà il criterio dell'età del richiedente e, pertanto, verrà data priorità ai richiedenti anagraficamente più giovani.

## 12 Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile

### 12.1 Intensità dell'aiuto pubblico

L'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico", par. 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, prevede che, sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, l'importo del cofinanziamento è nella misura del:

- 50% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per le imprese che, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, sono classificate come PMI;
- 80% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per interventi connessi alla pesca costiera artigianale attuati da imprese che, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, sono classificate come PMI;
- 30% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE.

Per quanto riguarda le imprese diverse dalle PMI il sostegno è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al Titolo IV della Sezione 2 del Reg. UE n. 1303/2013.

### 12.2 Spesa massima ammissibile

Per le operazioni di cui alla Misura 2.48, par. 1, lettere a) e c) l'importo massimo della spesa ammissibile è fissato in € 1.000.000,00 mentre quello minimo è fissato in € 25.000,00.

Per le operazioni di cui alla Misura 2.48, par. 1, lettere f) e h) l'importo massimo della spesa ammissibile è fissato in € 100.000,00 mentre quello minimo è fissato in € 15.000,00.

Le spese sono ammissibili se sostenute e pagate dal beneficiario nel periodo compreso tra il 25 novembre 2015 (data di approvazione del Programma Operativo FEAMP da parte della Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452) e il 31 dicembre 2023.

Non sono ammissibili le spese relative ad operazioni concluse prima della presentazione della domanda di sostegno e della concessione del cofinanziamento<sup>8</sup>, come previsto dall'art. 65 par. 6 de Reg. UE n. 1303/2013.

<sup>8</sup> Per operazione conclusa si intende l'operazione per la quale sono stati svolti tutti i dovuti collaudi, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.



### 13 Periodo di validità del bando

---

La durata del Bando della Misura 2.48 è fissata in sessanta (60) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C.. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Il Bando è integralmente pubblicato sul sito web della Regione Campania, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

### 14 Modalità di presentazione delle domande di sostegno

---

La Regione Campania – Organismo Intermedio per l'attuazione del FEAMP 2014-2020, in conformità alle procedure previste nel proprio Manuale delle Procedure, per la gestione delle operazioni relative alla presente Misura si avvale delle Unità Operative Dirigenziali "Servizi Territoriali Provinciali di Caserta, Napoli, Salerno".

Per le imprese con sede operativa nelle Province di Caserta, Napoli e Salerno, l'Unità Operativa Dirigenziale competente è quella nel cui ambito territoriale ricade la sede operativa dell'operazione. Per le imprese con sede operativa nelle Province di Avellino e Benevento l'Unità Operativa Dirigenziale competente è quella di Caserta.

La domanda di sostegno, redatta secondo il modello previsto allegato al Bando, e corredata di tutta la documentazione prevista dalla presente Misura, può essere inviata a mezzo PEC, con raccomandata postale A/R o consegnata a mano nei giorni di apertura al pubblico, presso le Unità Operative Dirigenziali sopra indicate, in plico sigillato riportante sul frontespizio la dicitura "FEAMP Campania 2014/2020 – candidatura al Bando della Misura 2.48 – Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_" e sul retro il nominativo e il recapito postale del richiedente. Sono considerate ammissibili le domande pervenute e/o trasmesse entro il termine di scadenza del bando di Misura.

Le domande devono essere presentate sottoscritte in originale, e corredate di una copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Di seguito sono riportati i recapiti degli Uffici competenti:

**UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta**

Viale Carlo III c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)

pec: [dg06.uod17@pec.regione.campania.it](mailto:dg06.uod17@pec.regione.campania.it)

**UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli**

via Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli

pec: [dg06.uod18@pec.regione.campania.it](mailto:dg06.uod18@pec.regione.campania.it)

**UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno**

Via Generale Clark, 103 – 84100 Salerno

pec: [dg06.uod19@pec.regione.campania.it](mailto:dg06.uod19@pec.regione.campania.it)